



Provincia di Avellino

Settore Affari Generali e Personale

Determinazione N. 1569 del 10/08/2018

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO, DI DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO: INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE.

Il funzionario con delega alle funzioni dirigenziali del Settore Affari Generali e Personale

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 695 del 13.04.2018 è stato approvato il bando di *Concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato, di dirigente Settore Avvocatura della Provincia di Avellino.*

- Il suddetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio on line, sezione "Concorsi", alla voce Bandi di concorso in "Amministrazione trasparente" nonché, per estratto, sulla G. U. 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 35 del 04.05.2018;

- nei termini previsti dal Bando sono pervenute 47 domande utili e 1 domanda fuori termine;

- con determinazione dirigenziale n.1464 del 31/7/2018 è stata disposta:

1. l'ammissione di n. 36 concorrenti la cui domanda è stata ritenuta conforme al bando;
2. la comunicazione ai candidati non ammessi, ai sensi dell'art.13, comma 2, del Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per i dirigenti a tempo indeterminato, a mezzo posta elettronica certificata e con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione;

-con nota a mezzo PEC del 3.8.2018, acquisita al protocollo dell'ente col n. 32734, uno dei candidati esclusi ha invitato l'Ente a rivedere, in autotutela, il provvedimento di non ammissione in base alle seguenti considerazioni: *"si precisa che la PEC utilizzata è quella personale ed esclusiva quale avvocato dell'ente iscritto all'albo speciale usata esclusivamente e personalmente anche per i giudizi presso gli organi giurisdizionali; pertanto si chiede la formale ammissione al concorso modificando in autotutela la comunicazione di esclusione; si chiede in ogni caso formale e motivato avvio del procedimento di esclusione, riservandosi lo scrivente ogni azione a tutela dei propri diritti;"*

Considerato che

- le motivazioni delle domande non ammesse sono riconducibili a due difformità riscontrate rispetto al testo letterale del bando, la prima consistente nella mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda, ancorché inviata con PEC personale, la seconda per l'inoltro della domanda a mezzo PEC non personale (ovvero non privata ma pubblica ancorché personalizzata), entrambe sanzionate dal bando con l'esclusione;

- le questioni di diritto sono da individuare essenzialmente, per la prima difformità, nella idoneità di una domanda di partecipazione ad un concorso pubblico trasmessa dall'interessato a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata (PEC) ma in assenza di apposizione di firma digitale, per la seconda difformità, nella idoneità dell'uso di una Pec istituzionale intestata specificamente al partecipante;

Osservato:

- quanto alla prima questione, dopo approfondita ricognizione della normativa in materia e delle indicazioni giurisprudenziali, che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della circolare n. 12/2010, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dettato specifiche indicazioni, chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC per le procedure concorsuali con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. In tale Circolare il Ministero ha ricordato che *"il D.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 85 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo"* (pag. 4 della citata circolare); ha chiarito, altresì, che *"Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. ..."* (cfr. pag. 7 Circolare cit. ; vedi anche *Sentenza TAR Sicilia Sez. 1° n.167/2018*) ;

- quanto alla seconda questione, che, anche per quello che emerge dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 12/2010 (citata), la Pec personale (non privata) nei bandi di concorso è finalizzata alla identificazione certa del candidato, funzione a cui sembra rispondere una PEC che, sebbene istituzionale, riporta il nominativo e con la quale è trasmessa una domanda firmata digitalmente; ipotesi non ravvisabile nel caso di Pec istituzionale che non riporta il nominativo;

Ritenuto per le considerazioni suesposte, in via di autotutela, anche al fine di prevenire un presumibile contenzioso, dover ammettere i candidati rientranti nella prima fattispecie,

1. **Fontana Giacomo**
2. **D'Alessio Carmine**

nonché quelli rientranti nella seconda fattispecie:

1. **Melidoro Antonietta**
2. **Monteleone Paolo**
3. **Luongo Maria Filomena**
4. **Carbone Anna**
5. **Ercolino Giuseppe**
6. **Russo Giulia**
7. **Marsicano Giuseppe**

Sentito il Segretario Generale che ha condiviso le considerazioni suesposte

Determina

Per quanto in premessa specificato e qui integralmente richiamato:

di ammettere al concorso in narrativa indicato, oltre ai candidati di cui alla determinazione dirigenziale n. 1464 del 31/7/2018, i seguenti candidati:

1. **Fontana** **Giacomo**
2. **D'Alessio** **Carmine**
3. **Melidoro** **Antonietta**
4. **Monteleone** **Paolo**
5. **Luongo** **Maria Filomena**
6. **Carbone** **Anna**
7. **Ercolino** **Giuseppe**
8. **Russo** **Giulia**
9. **Marsicano** **Giuseppe**

di disporre, come previsto dal bando di concorso *de quo*, la pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Avellino, nonché sul sito internet www.provincia.avellino.it, alla sezione "*Bandi e Concorsi*" di "*Amministrazione Trasparente*", l'elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali;

di disporre altresì, in ossequio a quanto stabilito dal bando di che trattasi, che con successivo avviso e con le stesse modalità, saranno comunicati: il giorno, l'ora e la sede dello svolgimento delle prove concorsuali;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147bis del D. Lgs 267/2000.



Provincia di Avellino

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

TIPO ATTO: DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO, DI DIRIGENTE DEL SETTORE AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI AVELLINO: INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE DI AMMISSIONE.

La determinazione n° 1569 del 10/08/2018 non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 10/08/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario



Provincia di Avellino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della Determinazione n° **1569** del **10/08/2018** è stata pubblicata all'Albo Pretorio della provincia, ove è rimasta in pubblicazione 15 giorni consecutivi. Si trasmette al settore di competenza per l'esecutività.

Avellino li, **10/08/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
